



Prefettura di Grosseto



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PREVENZIONE
DELLA CRIMINALITÀ IN BANCA
NELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

Grosseto, 28 luglio 2016

La Prefettura, l'ABI e le banche firmatarie del *Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca* (di seguito "Protocollo")

CONSIDERATO

- che la domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
- che alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all'esigenza di consentire l'operatività in condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO

- della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'ordine, ABI e banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;
- dei contenuti del Protocollo d'Intesa tra l'ABI e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sottoscritto il 12 novembre 2015.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sottoscrizione, a inserire sul Portale www.ossif.it le seguenti informazioni:

- il nome, il numero telefonico e la e-mail del responsabile o della struttura alla quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
- il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
- l'elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax;
- l'orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

OSSIF, il Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine, provvederà a trasmettere le suddette informazioni alla Prefettura.

Art. 2

SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO

Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto:

- carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
- movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno delle dipendenze bancarie;
- eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);
- lavori da svolgere durante l'orario di apertura della dipendenza che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);
- altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

Art. 3

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La probabilità di accadimento degli eventi “rapina” e “furto ATM” (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e il rischio di attacco alle apparecchiature ATM aggiornando periodicamente detta valutazione, in relazione all’evoluzione dei fenomeni criminosi e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell’ordine.

In questa prospettiva, le banche si impegnano altresì ad utilizzare strumenti di analisi territoriale predisposti in collaborazione con OSSIF e/o condivisi con lo stesso Osservatorio per determinare le aree a maggior rischio (es. GeocrimeAnalyst).

Art. 4

MISURE DI SICUREZZA A MITIGAZIONE DELLE RAPINE

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo - di almeno 5 misure di sicurezza, di cui obbligatoriamente la videoregistrazione e il dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata o il dispositivo di erogazione temporizzata del denaro¹. Le altre 3 misure devono essere individuate tra quelle di seguito elencate:

¹ L’impegno di adottare il dispositivo di erogazione temporizzata del denaro non si applica alle dipendenze sprovviste di casse – ad esempio dipendenze con solo macchine self service gestite da personale della banca.

1. bussola
2. metal detector
3. rilevatore biometrico
4. vigilanza
5. videocollegamento/videosorveglianza
6. videoregistrazione
7. sistema anticamuffamento
8. allarme antirapina
9. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva
10. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza
11. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
12. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro
13. gestione centralizzata dei mezzi forti
14. sistema di macchiatura delle banconote
15. sistema di tracciabilità delle banconote
16. procedure comportamentali codificate per operare in sicurezza²
17. formazione anticrimine.

Con riferimento alla videoregistrazione, le banche si impegnano, per le nuove installazioni e per l'adeguamento delle preesistenti, ad utilizzare la tecnologia digitale, che gradualmente sostituirà quella analogica.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

² Le procedure comportamentali si intendono adeguate ai fini del presente Protocollo se: (a) sono codificate per iscritto, (b) vengono diramate a tutte le filiali, (c) sono periodicamente aggiornate rispetto all'evoluzione dei modelli distributivi e delle soluzioni di sicurezza della banca, (d) individuano responsabilità e modalità operative almeno per i seguenti ambiti: apertura della filiale, gestione degli ingressi del pubblico, controllo dei fornitori in filiale, custodia delle chiavi della filiale, custodia delle chiavi dei mezzi forti, cautele per lavorare il contante in sicurezza, cautele per lo scambio di valori con istituti specializzati, limiti di contante detenibile nelle casse, limiti di contante detenibile negli ATM (con o senza riciclo), comportamenti da tenere in caso di rapina, cautele per la gestione di informazioni sensibili per la sicurezza, controlli sullo stato delle misure di protezione realizzabili dai dipendenti di filiale.

In caso di recrudescenza delle rapine in specifica dipendenza – caratterizzata da almeno tre rapine nell’arco di vigenza del presente Protocollo d’Intesa (2 anni) – le banche si impegnano ad adottare quale intervento di mitigazione una misura aggiuntiva a quelle minime stabilite nell’art. 4.

Sono escluse le dipendenze in cui il personale non lavora contante³.

Art. 5

MISURE DI SICUREZZA A MITIGAZIONE DEI FURTI AGLI ATM

Compatibilmente con la rischiosità delle singole installazioni, le banche si impegnano a proteggere le proprie apparecchiature ATM, dotandole, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, di almeno due sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:

1. protezione con impianto di allarme locale e/o remoto connesso a sensori antiscasso/antintrusione
2. blindatura del mezzo forte e/o rinforzo dei dispositivi di riferma
3. rinforzo aggiuntivo della vetrina ove è installata l’apparecchiatura ATM o dello spazio antistante con difese passive quali putrelle, archetti, dissuasori atti ad impedire l’asportazione del mezzo
4. sensori per la presenza di gas e/o dispositivi atti a impedire l’esplosione
5. dispositivi per localizzare/rintracciare le banconote rubate e/o dispositivi per rendere inutilizzabili le banconote rubate
6. dispositivi attivi per proteggere il locale contenente il mezzo forte e/o la vetrina ove è installato il mezzo forte
7. dispositivi atti ad impedire l’introduzione di esplosivo solido o gassoso nel mezzo forte

³ Ad esempio: dipendenze dedicate solo alla consulenza; dipendenze senza casse e con macchine self service gestite da operatori esterni specializzati; punti informativi, ecc.

8. misure hardware e/o software per la protezione delle componenti per l'interazione con la carta
9. collocazione del mezzo forte in area blindata ad alta sicurezza
10. dispositivi passivi per rafforzare la blindatura e l'ancoraggio del mezzo forte (cd gabbie esterne).

In caso di recrudescenza degli attacchi ai danni di una specifica apparecchiatura ATM – caratterizzata da almeno tre attacchi nell'arco di vigenza del presente Protocollo d'Intesa (2 anni) – le banche si impegnano ad adottare su tale apparecchiatura, quale intervento di mitigazione, una misura aggiuntiva a quelle minime stabilite nell'art. 5.

Art. 6

COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Le banche per aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza devono adottare, ove ritenuto necessario, strumenti di comunicazione (vetrofanie o similari) che pubblicizzino alcune delle soluzioni di sicurezza presenti nelle proprie dipendenze.

Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la “messaggistica di sicurezza” predisposta da OSSIF, il Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine.

Art. 7

ESIGENZE DI PRIVACY

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali (“Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010”).

Dovrà essere, altresì, assicurata l'osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto della indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.

Le banche, nell'adempiere alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l'art. 134 "Videosorveglianza" del DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state installate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 8

MANUTENZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento.

Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

Art. 9

INFORMAZIONE

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull'antirapina per il personale di

sportello, i contenuti info/formativi del Centro Antifrode del Consorzio BANCOMAT) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

Art. 10

RUOLO DELLA PREFETTURA

La Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo promuove Riunioni di Coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo ovvero dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Nei casi di particolare recrudescenza del fenomeno criminoso, ovvero di eccezionale rilevanza per la tutela degli interessi del Paese, la Prefettura potrà richiedere alle banche tramite OSSIF, l’elenco e l’ubicazione delle telecamere di videosorveglianza poste a protezione delle Agenzie/Sedi bancarie.

Art. 11

RUOLO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Le Forze dell’ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

- segnalare, anche per il tramite di OSSIF, eventuali fattori di rischio che possano tradursi in eventi criminosi;
- intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine;

- partecipare a workshop organizzati da OSSIF per promuovere presso le banche la cultura della sicurezza anticrimine;
- condividere linee-guida per la prevenzione e il contrasto della criminalità.

Art. 12

RUOLO DELL'ABI

L'ABI si impegna a fornire, attraverso OSSIF, una sintesi delle informazioni contenute nel data-base di settore ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.

Art. 13

DURATA

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Grosseto, 28 luglio 2016

Allegati

REFERENTI FORZE DELL'ORDINE

Questura

Vice Questore Aggiunto Armando Buccini

tel. ufficio: 0564/399640

tel. cellulare: 334/6907501

indirizzo e-mail: armando.buccini@poliziadistato.it

Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Ten. Col. Francesco Tocci

tel. ufficio: 0564/3901

tel. cellulare: 334/6923978

indirizzo e-mail: francesco.tocci@carabinieri.it

Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Ten. Col. Massimo Rossi

tel. ufficio: 0564/22072

tel. cellulare: 320/4369518

indirizzo e-mail: Rossi.Massimo@gdf.it

FIRMATARI

PREFETTURA DI GROSSETO

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

BANCA CARIGE ITALIA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

aderisce con lettera

BANCA CRAS

aderisce con lettera

BANCA DELLA MAREMMA – CC DI GROSSETO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

BANCA SELLA

delega ABI

BANCO POPOLARE

aderisce con lettera

BP DI VICENZA

delega ABI

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

aderisce con lettera

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

DEUTSCHE BANK

delega ABI

NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

UNICREDIT

UNIPOL BANCA

aderisce con lettera

BCC DI CASTAGNETO CARDUCCI
